

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

PER LO SVOLGIMENTO PER L'ANNO 2023 DELLE ATTIVITA' DI SERVIZIO LOCALE DI ADOZIONE INTERNAZIONALE DI COMPETENZA DELLA REGIONE LAZIO PREVISTE DALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON LA REGIONE PIEMONTE.

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno in Roma, con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente, da valersi per ogni conseguente effetto di legge

la **Regione Lazio** - di seguito denominata Regione - con sede legale in Roma Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma - C.F. 80143490581, rappresentata da....., nata a il, domiciliat... per la carica presso la suddetta sede, la quale interviene e stipula in virtù dei poteri conferiti con

E

l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Asilo Savoia – di seguito denominata “ASP” o “Azienda” - con sede legale in Roma Piazza Santa Chiara n. 14 - C.F. 80023010582, costituita con D.G.R. n. 899/2019, rappresentata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione....., nato a il, domiciliato per la carica presso la suddetta sede, che interviene e stipula quale rappresentante legale in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto

PREMESSO CHE

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, all’art.38, prevede che con apposita legge regionale le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) aventi scopo di fornire servizi socio assistenziali e socio sanitari, sono trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona, ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nei limiti e secondo le modalità previste dal d. lgs 207/2001 e successive modifiche;
- la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)” ha previsto il riordino delle IPAB e l’istituzione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- il comma 3, lettera b) dell’articolo 1 della l.r. 2/2019 stabilisce che “I soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della l.r. 11/2016, nell’ambito della propria autonomia, si avvalgono, sulla base di specifici contratti di servizio, delle prestazioni che le ASP definiscono nei propri statuti;
- il comma 7, dell’articolo 5 della l.r. 2/2019 dispone che le attività direttamente destinate all’erogazione di servizi sociali e sociosanitari alla persona sono gestite in forma diretta dall’ASP;
- la Regione Lazio con deliberazione del 3 dicembre 2019, n. 899 ha dichiarato, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’art. 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, la fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della SS. Annunziata e Lascito Giovanni e Margherita Achillini e la contestuale trasformazione

nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Asilo Savoia", con sede in Roma, provvedendo, altresì, all'approvazione dello Statuto;

- l'articolo 3, comma 3, lettera a) dello Statuto prevede che fermi restando gli scopi principali e le progettualità caratterizzanti previsti dagli scopi originari, l'ASP può inoltre in via sussidiaria: "progettare, istituire e realizzare, in conformità all'articolo 1 della l.r. 2/2019, servizi e interventi, anche in via sperimentale e con carattere innovativo, in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, nonché in favore di soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione, o in situazione di dipendenza da patologie connesse al gioco d'azzardo, su richiesta della Regione Lazio nell'ambito della definizione di appositi accordi e contratti di servizio anche di durata pluriennale ed avvalendosi a tale scopo delle relative risorse finanziarie disponibili provenienti da fondi comunitari, nazionali e regionali";
- con deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2020, n. 343 l'ASP Asilo Savoia è stato individuato quale soggetto idoneo a svolgere le attività di servizio locale di adozione internazionale previste a carico della Regione Lazio;

tutto ciò premesso
le Parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di servizio.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione di tutte le attività locali (nazionali) a favore delle coppie laziali, nell'ambito del servizio pubblico di adozioni internazionali, il cui funzionamento è regolato da una convenzione tra la Regione Lazio la Regione Piemonte, titolare del servizio autorizzato dalla Commissione Adozioni Internazionali.

Articolo 3 (Compiti dell'ASP)

1. L'ASP si impegna a mettere a disposizione personale esperto in campo sociale, psicologico e psicopedagogico in possesso dei requisiti necessari, previsti dalla normativa vigente, per realizzare le seguenti attività in favore delle coppie residenti nella regione Lazio afferenti ai servizi per le adozioni internazionali resi in Italia:
 - ✓ Incontri informativi periodici (destinati alle coppie che sono in procinto di ottenere il decreto di idoneità all'adozione internazionale e che non hanno ancora individuato l'Ente cui conferire l'incarico) volti a descrivere gli scopi e gli obiettivi dell'adozione internazionale, i compiti degli Enti Autorizzati, le attività del Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (SRAI), gli strumenti di formazione e sostegno alle coppie.

- ✓ Incontri di approfondimento propedeutici al conferimento di incarico (per piccoli gruppi di coppie che hanno già ottenuto il decreto di idoneità): corsi di preparazione all'adozione internazionale focalizzati sulle caratteristiche dei singoli Paesi in cui opera il Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (SRAI);
 - ✓ Incontri individuali volti ad approfondire ed esaminare più specificatamente la situazione individuale delle singole coppie;
 - ✓ Verifica dei documenti e formazione del fascicolo della coppia necessario per presentare l'istanza di adozione alla competente autorità all'Estero;
 - ✓ Predisposizione della documentazione psico-sociale, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali del territorio, con eventuale relazione aggiuntiva redatta dal servizio pubblico della Regione Lazio e/o dal personale del Servizio Regionale.
 - ✓ Incontri formativi di gruppo, specifici per ogni Continente, a favore delle coppie già depositate all'Estero e che sono in attesa di una proposta di abbinamento, ed altresì momenti formativi su tematiche di vario tipo che accompagnano il tempo dell'attesa;
 - ✓ Incontri individuali per la presentazione della proposta di abbinamento con il bambino adottando e per la sottoscrizione dei consensi;
 - ✓ Incontri per la preparazione e l'organizzazione della permanenza all'Estero;
 - ✓ Segnalazione dell'arrivo in Italia della nuova famiglia ai servizi socio assistenziali, al Tribunale per i Minorenni e predisposizione di un progetto di sostegno;
 - ✓ Incontri post-adottivi, in collaborazione con i servizi del territorio, e predisposizione dei follow-up sull'inserimento del minore nella famiglia adottiva alle scadenze prestabilite all'Autorità estera competente, e di ogni altro documento richiesto dal Paese;
 - ✓ Incontri/Seminari per il sostegno post-adottivo (individuali e attraverso piccoli gruppi), realizzati in collaborazione con i servizi pubblici territoriali e gli Enti Autorizzati aventi sede legale e/o operativa nel Lazio;
 - ✓ Incontri di sensibilizzazione alla cultura dell'accoglienza e dell'adozione (tavole rotonde, convegni, incontri aperti al pubblico con magistrati e personale esperto italiano e straniero);
- ✓ Collaborazione all'attività di progettazione per la realizzazione di iniziative volte alla promozione della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nei Paesi ove intende operare oppure opera il Servizio Regionale per le Adozioni Internazionali (SRAI), d'intesa con gli Uffici competenti per la cooperazione nella Regione Lazio e in collaborazione con la CAI e gli altri Enti Autorizzati con sede legale e/o operativa nella medesima Regione;
2. La dotazione minima di personale prevede almeno uno psicologo-psicoterapeuta esperto/a con esperienza specifica in adozioni internazionali.

Articolo 4 (Modalità di esecuzione)

1. Il Contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione. E' vietato il subappalto.
2. L'Azienda si obbliga ad effettuare direttamente le attività istituzionali di servizio di cui all'Art. 2, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa ed eccettuata, contenute nel presente Contratto, nonché delle indicazioni impartite dalla Regione. Il ricorso a eventuali deleghe a terzi è consentito, nel rispetto dell'autonomia gestionale, solo in riferimento a prestazioni di carattere accessorio.
3. L'Azienda ha la piena responsabilità delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia;
4. L'Azienda dovrà assicurare la continuità delle attività e dei servizi realizzati. La Regione si riserva di esprimere, in corso, indirizzi e orientamenti operativi in merito ai servizi da

realizzare.

5. In caso di interruzione o sospensione delle attività e dei servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà della Regione che dell'Azienda, quest'ultima dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. L'Azienda avrà cura di informare tempestivamente la Regione sulla dinamica dell'evento.
6. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà della Regione, per esigenze di pubblico interesse, la Regione s'impegna a darne congruo preavviso all'Azienda per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Articolo 5

(Monitoraggio attuazione del contratto)

1. La Regione effettua controlli quali-quantitativi complessivi dei servizi erogati. Tali controlli possono consistere, a titolo esemplificativo, in verifiche ispettive periodiche e a campione, in analisi documentali e report sulla gestione aziendale dei servizi oggetto del contratto, oltre che in verifiche sulla gestione delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini.
2. I Responsabili del Servizio Regionale della Regione Piemonte, potranno effettuare una azione di verifica e di controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni e del servizio; in rapporto operativo con i referenti dell'Azienda, controllano, anche richiedendo relazioni e dati relativi ai singoli utenti, la puntuale e corretta attuazione dei progetti di adozione e delle iniziative di

promozione e formazione, verificandone l'efficacia e proponendo eventuali modifiche o integrazioni.

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie e rendicontazione)

1. La Regione Lazio si impegna a versare per l'anno 2022 all'ASP Asilo Savoia la somma di euro 40.000,00 da prelevarsi sul capitolo H41734 quale contributo per l'espletamento dei servizi di cui all' art. 2 del presente Contratto.
2. La Regione trasferirà all'ASP l'importo di euro 40.000,00 relativo all'avvenuta sottoscrizione del presente Contratto.
3. L'ASP si impegna a trasmettere alla Regione una relazione trimestrale quali/quantitativa sul servizio reso, corredata dalla documentazione giustificativa della spesa sostenuta nel trimestre di riferimento.
4. Le coppie laziali che conferiscono incarico al Servizio per le adozioni internazionali della Regione Piemonte verseranno la quota per i servizi resi in Italia all'ASP che provvederà alla riscossione delle quote di compartecipazione per i servizi resi in Italia, previste dalla Convenzione e stabilite con la Delibera della Giunta Regione Piemonte n. 16-2831 del 25.01.2016.
5. Per agevolare il pagamento della quota di compartecipazione da parte degli utenti, l'ASP prevederà le forme di riscossione più comuni.

Articolo 7

(Durata)

1. Il presente Contratto decorre dalla sua sottoscrizione e ha una durata di un anno a decorrere dalla sua stipula, salvo eventuale recesso anticipato di una delle Parti contraenti.
2. Il contratto può essere rinnovata con provvedimento espresso, previo accordo tra le parti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di competenze.

Articolo 8
(Risoluzione delle controversie)

1. In caso di lite le Parti si sforzano di trovare una soluzione comune impegnandosi ad adottarla direttamente senza alcuna imposizione esterna di giudici o arbitri. Qualora non vi sia esito positivo sarà competente esclusivamente il Tribunale di Roma.
2. In caso di dubbia interpretazione di norme contenute nel Contratto, si sceglierà sempre l'interpretazione più favorevole agli utenti, purché ciò non conduca ad un aggravamento degli oneri economici a carico dell'Azienda;
3. Tutte le controversie che potessero insorgere tra le Parti anche in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del Contratto, che non fosse possibile comporre attraverso le procedure previste dal comma 1, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Articolo 9
(Obblighi ulteriori tra le Parti)

1. L'Azienda s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali indispensabili per le proprie attività istituzionali. La Regione e l'Azienda sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
2. L'Azienda si obbliga, inoltre, al rispetto delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente;
3. L'Azienda avrà cura di adeguare i processi e le procedure in base alle leggi e normative che dovessero essere emanate durante il periodo di vigenza del Contratto, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa medesima;
4. L'Azienda comunica alla Regione, per tutti i servizi, gli interventi e le attività di informazione e rendicontazione oggetto del presente Contratto, il nominativo dei Responsabili e/o dei referenti con i quali devono essere tenuti i rapporti.

Articolo 10
(Spese contrattuali)

1. Il presente Contratto non è soggetto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 1, della tabella allegata al DPR 131/1986 e s.m.i.
2. Il Contratto verrà eventualmente registrato in caso d'uso con spese di registrazione a carico della parte richiedente.

Articolo 11
(Norme finali)

1. Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stata redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici su pagine a video, che le Parti sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, dichiarando altresì che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett.f), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..
2. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile, le disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 11/2016 e n. 2/2019 e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la

natura dell'atto;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente tra le Parti.

Per l'Azienda di Servizi alla Persona Asilo Savoia

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Per la Regione Lazio